

COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Comunicata ai Capigruppo cons.ri
il 1.7 DIC. 2012 prot. 6500

DELIBERA N. 105

OGGETTO: Ricorso innanzi la Corte d'Appello di Torino di opposizione alla stima dei beni prodotta dalla terna peritale nel procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione ex art. 21 D.P.R. 327/2001. Costituzione in giudizio. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 107, comma 3, TUEL D.Lgs. 267/2000.

L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di novembre, alle ore 15.00, nella sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE:

		Presenti	Assenti
MIGLIAVACCA PIERLUIGI	Sindaco	X	
GIACOMELLI CLAUDIO	Vice-Sindaco	X	
FARRUGGIA ANTONINO	Assessore	X	
GANDINI ENRICA	Assessore	X	
SINDACO ANGELO	Assessore		X
Totale n.		4	1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Gabrio Mambrini.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Sig. Migliavacca Dott. Pierluigi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che :

- la Provincia di Novara mediante propria deliberazione della Giunta n. 85 del 23.02.2006 approvò il progetto di messa in sicurezza e bonifica relativo al sito denominato "Strade interpoderali contaminate da pietrisco ferroviario contenente amianto nei Comuni di Vespolate e Nibbiola" nonché il relativo piano particellare di esproprio;
- con successiva deliberazione n. 117 del 22.03.2007 la Giunta Provinciale addiveniva all'approvazione del quadro economico concernente il suddetto intervento, ripartito nelle due distinte fasi relative alla redazione di una perizia di variante al suddetto progetto per la somma complessiva di € 1.750.000,00 e alla realizzazione degli ulteriori interventi di messa in sicurezza per la somma complessiva di € 200.000,00;
- sempre la Provincia di Novara mediante D.D. n. 760 del 11.03.2010 esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 40/1998, in merito alla variante predisposta al progetto definitivo afferente al piano di bonifica del sito di cui sopra, presentato dalla Società F.Z. Ingegneria s.r.l., vincolato, durante la fase di realizzazione dell'opera, al rispetto delle prescrizioni, approvandola ai sensi dell'articolo 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 ed autorizzandone la realizzazione, la quale veniva così a sostituire a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, costituendo altresì variante urbanistica e comportando dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- con atto deliberativo della Giunta Provinciale n. 157 del 04.05.2010 il suddetto Ente approvava la perizia di variante al progetto definitivo relativo al piano di bonifica del sito testé citato dell'importo complessivo di € 1.750.000,00;
- con successivo atto deliberativo la Giunta Provinciale n. 227 del 22.06.2010 addiveniva all'approvazione di una nuova perizia di variante al progetto definitivo relativo alla bonifica del sito sopra citato senza che ciò comportasse variazioni del quadro economico né quindi del piano particellare di esproprio;
- il Comune di Vespolate con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 07.03.2011 avente per oggetto : "Strade interpoderali contaminate da amianto. Istituzione ufficio espropriazioni" procedeva a dar corso alla formalizzazione della costituzione dell'ufficio di cui sopra nell'ambito dell'Area Tecnica comunale a seguito della precedente deliberazione della Giunta Provinciale n. 34 del 01.02.2011 di "Approvazione accordo tra la Provincia di Novara e il Comune di Vespolate per procedure espropriative delle aree oggetto del piano di bonifica del sito - Strade interpoderali contaminate da pietrisco ferroviario contenente amianto nei Comuni di Vespolate e Nibbiola", mediante la quale si conferiva al Comune di Vespolate, nella figura dell'ing. Alida Amelia, già tecnico comunale, la cura delle procedure espropriative delle aree oggetto interessate da contaminazione da pietrisco ferroviario e che in sede, tra l'altro, di istituzione dell'ufficio di cui sopra, si statuiva che il Responsabile del Procedimento Espropriativo sarebbe stato il Responsabile di Procedimento dell'Ufficio Tecnico di questo Ente, preposto a curare per conto dell'Amministrazione Provinciale tutte le varie fasi di detta procedura espropriativa quale figura assorbente anche dell'adozione, emissione, sottoscrizione dei provvedimenti finali aventi efficacia esterna in virtù anche del fatto che l'area individuata per la collocazione del materiale di risulta (asportato non soltanto dal territorio di questo Comune) si trova ubicato proprio nella circoscrizione di questo Ente.

Considerato che:

- comunque la Provincia di Novara è a tutti gli effetti l'Ente titolare della progettazione e delle connesse fasi procedurali alla medesima nonché è l'assegnataria del contributo regionale di riferimento oltre ad essere il soggetto preposto alla redazione del bando per l'affidamento della direzione lavori ed essere altresì stazione appaltante delle opere ed ha inoltre trasferito a questo Comune le somme ritenute necessarie per sostenere le diverse spese connesse alla procedura espropriativa, comprensiva sia delle

indennità di espropriazione da riconoscere alle autorità espropriate che degli oneri connessi all'intero iter espropriativo;

- quindi è la Provincia l'Ente individuato dalla Regione al quale indirizzare le risorse adeguate come sostegno finanziario di tutte le azioni amministrative, tecniche e così via per l'esercizio di tale finalità.

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato,

Accertato che in data 10 settembre 2012, acquisito al n. 4652 del protocollo di arrivo, è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Torino di opposizione alla stima (art. 54 D.P.R. 327/2001, art. 29 D.Lgs. 150/2011, art. 702 bis e ss. c.p.c.) presentato dall'avv. Lorenzo Bertaglia, del Foro di Novara, e dall'avv. Patrizia De Antonio, del Foro di Torino, nell'interesse di S. M. e di R. A. contro il vincolo espropriativo derivante dalla determinazione dirigenziale n. 760/2010 della Provincia di Novara di approvazione del piano di bonifica e contro la determinazione provvisoria di indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.P.R. 327/2001 emessa dal Comune di Vespolate.

Verificato che il ricorso in argomento del 19.07.2012 innanzi la Corte d'Appello di Torino cita tra l'altro la Provincia di Novara e il Comune di Vespolate per l'udienza del 18 dicembre 2012 alle ore 9 e 30.

Atteso che, in relazione alla precorsa corrispondenza tra i due Enti ed ai rapporti informali intercorsi tra i rappresentanti dei medesimi, questo Comune, in forza delle suddette motivazioni, ha infine inoltrato apposita istanza alla Provincia di Novara in data 22.10.2012 con nota n. 5460 di prot. affinché la stessa potesse assumere l'impegno della difesa legale di entrambi gli Enti, sgravando così questa Amministrazione da tale adempimento, in quanto la medesima si è attivata di conseguenza, mettendo a disposizione il proprio ufficio tecnico, quale *longa manus* da un punto di vista operativo dell'Ente Provincia.

Preso atto che in proposito la Provincia di Novara ha formalmente prodotto riscontro a tale istanza mediante nota in data 16.11.2012 n. 178555 di prot. da cui si conferma la manifestata disponibilità di tale Ente ad assumere la difesa legale anche di questo Comune, rimanendo in attesa di ricevere il provvedimento necessario per la costituzione in giudizio.

Ritenuto pertanto al fine di tutelare le ragioni dell'Ente di attivare le procedure necessarie per la costituzione e la resistenza in giudizio di cui trattasi, onde poter addivenire all'affidamento del patrocinio legale alla Provincia di Novara mediante incarico all'Avvocatura della medesima, nella persona dell'avv. Edoardo Pozzi, allo scopo di rappresentare ed assistere anche questa Amministrazione, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 340 in data 9 ottobre 2012.

Rilevato come la costituzione in giudizio di cui sopra, in relazione anche da quanto affermato dalla giurisprudenza prevalente in materia, in presenza di un'opportuna previsione statutaria, possa prescindere dall'adozione da parte dell'Ente di un'apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Visto in proposito l'art. 6, comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che rimanda alle disposizioni statutarie comunali, riconoscendo alle medesime l'attribuzione a disciplinare i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente.

Visto di conseguenza l'art. 20, comma 12, dello Statuto, che recita: "Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti".

Rilevato comunque come nel caso di specie, sebbene la costituzione in giudizio possa essere autonomamente operata dal Sindaco, si ritenga *ad abundantiam* di farla precedere da un apposito atto d'indirizzo nei confronti del medesimo, onde prevenire altresì ipotetiche eccezioni procedurali che possano eventualmente essere sollevate in proposito in sede di contenzioso.

Visti gli artt. 42, 48 e 107 del TUEL D.Lgs. 267/2000 per quanto attiene all'oggetto, trattandosi di provvedimento discrezionale ed pertanto non rientrante nelle competenze dei Responsabili dei Servizi, tenuto conto inoltre che con il presente atto non si viene a costituire impegno di spesa, essendo gli oneri ad esso indirizzabili imputabili in toto alla Provincia di Novara.

PROPONE

1. Di prendere atto delle ragioni espresse in narrativa e delle motivazioni che qui si intendono integralmente richiamate circa l'adozione del presente atto d'indirizzo attinente il "Ricorso innanzi la Corte d'Appello di Torino di opposizione alla stima dei beni prodotta dalla terna peritale nel procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione ex art. 21 D.P.R. 327/2001. Costituzione in giudizio", demandando allo stesso l'attivazione di tutte le procedure connesse ivi contenute e riconoscendo, se del caso, al presente atto anche la competenza riservata al Sindaco della più ampia autorizzazione a resistere in giudizio di appello di cui sopra, individuando inoltre il contestuale affidamento del patrocinio legale alla Provincia di Novara mediante incarico all'Avvocatura della medesima, nella persona dell'avv. Edoardo Pozzi, onde rappresentare ed assistere anche questa Amministrazione, con ogni facoltà inerente il mandato stesso, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 340 in data 9 ottobre 2012.
2. Di dichiarare, il presente atto, stante la necessità e l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii..

tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di legge dai convenuti aventi diritto di legge

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione
- di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, stante l'urgenza, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Pierluigi Migliavacca



Il Segretario Comunale
Dott. Gabrio Mambrini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 17 DIC. 2012.

Vespolate, li 17 DIC. 2012



Il Responsabile del servizio

Per copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Vespolate, li _____

Il Funzionario incaricato

ESECUTIVITA'

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.gs 267/2000 ss.mm.ii.

decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Vespolate, li _____

Il Segretario Comunale